

## **1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto di finanziamento si conclude con la firma del CLIENTE di questo modulo e con l'erogazione, anche parziale, della somma richiesta al Convenzionato.

Nel caso di finanziamento di veicoli o motocicli, l'erogazione della somma al Convenzionato avverrà alla data di immatricolazione o di consegna del veicolo, ferma restando la conclusione del contratto di finanziamento con la firma del CLIENTE.

## **2 OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE**

Il CLIENTE si obbliga a rimborsare a SCB l'intero importo convenuto alle scadenze e con le modalità indicate nel contratto, senza necessità di alcun preavviso al riguardo.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese.

In caso di preammortamento gli interessi maturati sono capitalizzati mensilmente e cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.

Fino al totale soddisfacimento di ogni ragione di credito di SCB, il CLIENTE è tenuto a comunicare a SCB per iscritto entro 48 (quarantotto) ore dall'evento ogni variazione ancorché temporanea del proprio domicilio o residenza e, in generale, qualsiasi variazione dei dati forniti.

## **3 ESTINZIONE ANTICIPATA**

Il CLIENTE può estinguere anticipatamente il proprio debito. L'estinzione anticipata del debito verrà effettuata mediante versamento a SCB del capitale residuo, degli interessi ed oneri maturati fino a quel momento e di un compenso non superiore all'1% (uno per cento) del capitale residuo, il tutto con riferimento alla prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro tale data il CLIENTE pagherà in unica soluzione le somme dovute e determinerà così l'estinzione del debito. Se il CLIENTE non versa tempestivamente la somma dovuta, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. Il compenso di estinzione pari all'1% (uno per cento) non si applica nei casi previsti dalla legge (L. 02/04/2007 n. 40 – esercizio della facoltà di surroga ex art. 1202 c.c. – cd portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore). In caso di estinzione anticipata, SCB si impegna a chiudere il rapporto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del conteggio di estinzione anticipata da parte del CLIENTE, salvo buon fine del pagamento.

## **4 PAGAMENTI**

Il CLIENTE si obbliga a rimborsare le rate alle scadenze convenute con una delle seguenti modalità:

a) versamento sul conto corrente (da ora anche c/c) postale di SCB: resta inteso che in tal caso SCB addebiterà al CLIENTE per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri postali sostenuti;

b) addebito diretto sul conto corrente del CLIENTE (R.I.D.): resta inteso che, nel caso di addebito diretto sul conto corrente del CLIENTE (R.I.D.), SCB addebiterà per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri bancari sostenuti e di incasso.

Se il CLIENTE richiede a SCB servizi (ad es. incassi presso una propria Filiale), gli potrà essere addebitato di volta in volta un importo a titolo di rimborso forfetario dei costi amministrativi, in misura pari alle tariffe in vigore al momento della relativa richiesta, riportate nel documento di sintesi.

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore di SCB. Eventuali somme versate a favore del Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti di SCB.

## **5 RITARDATO PAGAMENTO. INTERESSI DI MORA**

Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al 15% (quindici per cento) annuo sulle rate scadute.

Se tuttavia, al momento della conclusione del contratto, il tasso di mora è superiore a quello determinato ai sensi della legge, il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge (articolo 2, legge 108/1996).

In caso di ritardo nel pagamento delle rate o dell'importo di cui al successivo art. 6 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), che provocano un intervento da parte del personale di SCB e/o di esattori incaricati dalla stessa, SCB può addebitare al CLIENTE moroso gli interessi di mora, i costi e le spese sostenuti per tali interventi per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo scaduto.

Sono, altresì, a carico del CLIENTE le spese sostenute per eventuali solleciti postali, i cui costi sono indicati nel documento di sintesi e nel foglio informativo.

## **6 DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

SCB può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il CLIENTE e gli eventuali coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli art. 4 (Pagamenti), 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi:

- infedele dichiarazione resa dal CLIENTE sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali coobbligati;

- accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del CLIENTE e/o degli eventuali coobbligati.

In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, SCB potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui al precedente art. 5 nonché di un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull'intero importo dovuto nella misura stabilita dal precedente art. 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora).

Se il CLIENTE fruisce di più Finanziamenti concessi da SCB, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.

## **7 EVENTUALI GARANZIE E VINCOLO ASSICURATIVO**

Ove indicato nel frontespizio, la concessione del Credito finalizzato potrà essere subordinata:

a) al rilascio di effetti cambiari a garanzia senza indicazione di scadenza, a firma del CLIENTE e di eventuali avallanti, all'ordine di SCB, con bollo a carico del CLIENTE, per l'importo corrispondente al totale da rimborsare indicato nel frontespizio.

Gli effetti cambiari saranno presentabili all'incasso entro 3 (tre) anni dalla data di creazione.

In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il CLIENTE e gli eventuali avallanti autorizzano sin d'ora SCB, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, ad azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, eventuali penali, interessi, spese legali ed accessorie risultanti dalle scritture contabili di SCB. Gli effetti saranno distrutti trascorsi 6 (sei) mesi dall'estinzione del debito, se il CLIENTE non ne richiede la restituzione;

b) alla prestazione di idonea fideiussione;

c) alla firma dell'atto di assenso all'iscrizione di ipoteca sul veicolo finanziato a favore di SCB ai sensi della normativa vigente per un importo pari a "N. Rate" moltiplicato per "Importo rata", riportate sul Contratto. SCB consentirà alla cancellazione dell'ipoteca gravante sul veicolo ad avvenuta estinzione di qualsiasi ragione di credito nei confronti del CLIENTE; le spese di cancellazione dell'ipoteca saranno ad esclusivo carico del CLIENTE;

d) al rilascio a SCB di procura notarile per la costituzione ed iscrizione a favore della stessa, nel momento che la medesima riterrà opportuno, di ipoteca sul veicolo finanziato per l'importo garantito maggiorato di eventuali spese giudiziarie e di interessi di mora;

e) al rilascio di vincolo assicurativo a favore di SCB nell'ambito della firma della polizza assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile, furto e incendio per singoli capitali di importo pari ad almeno al prezzo di acquisto, con esclusione di qualsiasi clausola restrittiva.

Il CLIENTE dovrà informare SCB entro 48 (quarantotto) ore riguardo ad eventuali alterazioni, sospensioni o interruzioni verificatesi nella copertura assicurativa, provvedendo con la massima tempestività a ripristinarla con la precedente Compagnia o altra. Nel corso del rapporto non saranno ammesse modificazioni al Contratto di assicurazione se non sono state consentite per iscritto da SCB, salvo quelle derivanti dalla diminuzione del valore del veicolo. In caso di sinistro o furto del veicolo, il CLIENTE è tenuto a proseguire con puntualità il pagamento delle rate mensili fino all'avvenuto risarcimento da parte della Compagnia di assicurazione, che costituisce causa di estinzione anticipata del finanziamento, con le modalità di calcolo previste dall'art. 3; se l'indennizzo è insufficiente a saldare il debito, il CLIENTE è tenuto al pagamento della differenza a saldo. Se l'indennizzo è superiore al debito, SCB verserà al CLIENTE l'eccedenza.

Vincolo assicurativo. Se questo finanziamento comprende una copertura assicurativa sul bene finanziato, la copertura assicurativa sul bene finanziato prevederà un vincolo assicurativo a favore di SCB e il CLIENTE sarà tenuto ad osservare le prescrizioni contenute nella precedente lettera e).

Le spese per le prestazioni delle garanzie, comprese le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche, sono a carico del CLIENTE in base alla vigente normativa fiscale ed alle tariffe di agenzia.

## 8 RAPPORTI CON IL CONVENZIONATO

In assenza di accordo di esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte a SCB le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto fra il Convenzionato e il CLIENTE, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato ed alla consegna del bene / servizio; ogni relativa controversia dovrà essere risolta fra il CLIENTE e il Convenzionato, fermi e impregiudicati gli obblighi assunti dal CLIENTE nei confronti di SCB, in sede di finanziamento.

## 9 IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

Se il CLIENTE non provvede ai pagamenti alle scadenze contrattualmente previste, a parziale deroga della legge (art. 1194 codice civile), SCB imputerà i pagamenti ricevuti secondo il seguente criterio: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi agli interessi di mora, infine alle spese di recupero di cui ai precedenti artt. 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) e 6 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto).

## 10 CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

Il CLIENTE espressamente e sin da ora consente che SCB può cedere parzialmente o totalmente i diritti che le derivano da questo Contratto, a termini di legge. Ai fini di ogni comunicazione relativa a questo Contratto, il domicilio è quello indicato nel contratto, salvo le eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto ai sensi dell'articolo 2 (Obbligazioni del Cliente).

## 11 ONERI E SPESE

Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il Finanziamento sarà a carico del CLIENTE.

Sono a carico del CLIENTE: a) le spese per il rilascio delle garanzie; b) le richieste di informazioni, le comunicazioni e le operazioni (anche effettuate tramite call center) indicate, con i relativi importi, nel documento di sintesi; c) le spese sostenute da SCB a seguito del ritardato pagamento e dell'intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 6 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto) salvo il caso di errori di SCB.

**Sono esclusi dal calcolo del TAEG: imposte ed oneri fiscali, incluse spese di bollo, spese di trasferimento fondi e tenuta conto (incluso costo emissione ed invio estratto conto), costi**

**coperture assicurative facoltative, commissioni di estinzione anticipata, eventuali somme dovute per l'inadempimento di qualsiasi obbligo contrattuale inclusi gli interessi di mora e le ulteriori spese indicate in questo articolo.**

## 12 COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

Almeno una volta all'anno, SCB invia al CLIENTE una comunicazione analitica che dà una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Se il CLIENTE non presenta una contestazione scritta, la comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

SCB può addebitare al CLIENTE la somma indicata nel documento di sintesi, per l'invio delle comunicazioni periodiche previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria. In ogni momento del rapporto il CLIENTE ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata (a scelta tra: carta, accesso al sito internet di SCB, posta elettronica).

## 13 DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI

Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il CLIENTE sono indicate da SCB nel contratto.

SCB, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente il TAEG, i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto.

Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza.

Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicati al CLIENTE per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal CLIENTE, con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93).

Le modifiche avranno efficacia decorsi i 30 (trenta) giorni di preavviso, tuttavia entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del preavviso, il CLIENTE, ai sensi della legge, può recedere dal contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate (art. 118 del D.Lgs. 385/93).

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il CLIENTE.

## 14 FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del CLIENTE se consumatore, negli altri casi è quello di Torino.

I rapporti con i CLIENTI sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

## 15 RECLAMI

Il CLIENTE può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. a Ufficio Reclami - Servizio Clienti, Via Nizza 262/26 10126 Torino oppure al fax 011 195 26 193 o per posta elettronica a reclami@santanderconsumer.it. La Banca deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Di seguito si riportano i recapiti delle Segreterie tecniche dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituite presso le sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma e Napoli:

- Segreteria tecnica del Collegio di Roma (Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma - Tel.: 06 47929235, fax 06 479294208)
- Segreteria tecnica del Collegio di Milano (Via Cordusio, 5 - 20123 Milano - Tel.: 02 72424246, fax 02 72424472)
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli - Tel.: 081 7975350, fax 081 7975355).